



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Antonio Bevacqua (tessera FISE n. 000555/L) in ordine ai comportamenti analiticamente indicati nell'atto di incolpazione (cui si fa integrale rinvio, essendo atto del procedimento, conosciuto dall'interessato) tenuti in violazione delle seguenti disposizioni:

1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, R.G. FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*.

2) Art. 1, comma 2, R.G. FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*.

3) Art. 1, comma 3, lett. c) R.G. FISE secondo cui *“è altresì sanzionabile [...] ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”*.

4) Art. 8, comma 1, R.G. FISE, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze: *“a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie*



Federazione Italiana Sport Equestri

del colpevole”, “b) aver danneggiato persone o cose”; “c) aver agito per futili o abietti motivi”; “f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso”;

5) Art. 1, comma 1, Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall’Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”*.

6) Art. 2 Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

7) Art. 10, comma 1, Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”*.

* * * * *

La Procura Federale depositava atto di deferimento il 3 maggio 2021.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell’art. 48 R.G. FISE, l’udienza di trattazione per la data del 4 giugno 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell’Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all’Incolpato e alla Procura Federale.

Con memoria del 25 maggio 2021 il Deferito si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Paolo Canonaco.

Con note di trattazione del 3 giugno 2021 la Procura Federale chiedeva l’applicazione della sanzione della radiazione e la Difesa, il successivo 4 giugno, chiedeva non applicarsi alcuna sanzione al Deferito.



All'udienza del 4 giugno 2021 il Tribunale acquisiva la documentazione prodotta dalla Difesa con memoria del 25 maggio 2021 e, all'esito dell'esame del contenuto del fascicolo, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle Parti termine fino al 9 giugno per le note conclusionali e fino al 12 giugno per le repliche.

MOTIVI

L'odierno fascicolo disciplinare nasce dalla segnalazione del 16 ottobre 2020 a firma dei Sigg.ri - *omissis* - e - *omissis*, genitori della tesserata - *omissis* -, di anni tredici all'epoca dei fatti. Nello scritto costoro mettevano a conoscenza la Procura Federale del deposito, in data 13 febbraio 2020, di una formale denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Castrovillari nei confronti del Sig. Antonio Bevacqua, istruttore Fise, il quale avrebbe abusato sessualmente della minore - *omissis*. Nell'esposto rappresentavano che il 6 febbraio 2020 erano stati convocati dalla Dirigente Scolastica dell'istituto frequentato dalla propria figlia la quale riferiva di aver saputo dell'esistenza di foto private in biancheria della piccola - *omissis* - circolanti nelle chat whatsapp degli studenti.

Nella serata dell'11 febbraio successivo, dopo aver esaminato i contenuti della scheda sim del telefono di - *omissis*, i genitori deducevano, dalla lettura di una chat, che - *omissis* - aveva avuto rapporti sessuali con un certo Ant. Resa edotta di quanto compreso, - *omissis* - confessava che l'"Ant" di cui alla conversazione era il Sig. Antonio Bevacqua, suo istruttore di equitazione. Sulla base di quanto riferito dalla minore, i genitori sporgevano denuncia querela. In fase di indagini - *omissis* - veniva ascoltata, in data 18 giugno 2020, con le forme dell'incidente probatorio. La lettura delle sue dichiarazioni consente di rilevare l'esistenza e la gravità dei fatti di cui ai capi di incolpazione.

A domanda del giudice introduttiva dell'argomento "istruttore" ed alle successive richieste esplorative, la minore rispondeva di averlo "...conosciuto quando sono andata lì, all'inizio siccome ero piccola mi vergognavo, quindi per un anno, cioè non parlavo quasi mai, ... andavo giusto così a montare e ritornavo, poi invece il rapporto è migliorato e abbiamo iniziato a parlare, così, ci confidavamo a vicenda (...)". In relazione ad un episodio nel quale era rimasta sola con Bevacqua, la ragazzina chiariva che "prima stavamo parlando in campo e poi se ne sono andati tutti e siamo andati in una parte verde per dare da... dove c'erano dei cavalli liberi e siamo andati a dargli da mangiare...io ero rimasta al cancello, mentre lui era andato



un po' più avanti, mi ha detto di andare là e poi mi ha baciato...". Alla domanda del gip sulla volontà e sul piacere di baciare l'istruttore la minore rispondeva "no, cioè non volevo.. poi ha provato a continuare, però poi ci siamo fermati, cioè si è fermato... gli ho detto io di fermarsi... eravamo da soli... io non gli ho detto niente, lui mi ha detto soltanto di non dirlo a nessuno e basta... lo ha fatto altre volte... sempre queste cose che mi baciava, mi toccava, queste cose qua, sempre quando eravamo da soli". Tutti gli approcci avvenivano, come raccontato dalla bambina, sia in luoghi chiusi che all'aperto, in una "casetta", in selleria, per 5-6 volte, con un comportamento passivo della ragazza che testualmente dichiarava "non ho fatto niente, perché non sapevo che fare". Continuando nella descrizione del rapporto con l'istruttore, in particolare su quanto accaduto il 6 gennaio 2020, la tredicenne rispondeva "mi baciava come al solito e poi abbiamo avuto un rapporto". In quell'occasione, la ragazzina e il Sig. Bevacqua si trovavano in un locale adibito a giuria, dove erano andati a guardare gli allenamenti, all'interno del quale tra le altre cose c'era anche un frigorifero, nei cui pressi Bevacqua "...ha iniziato sempre baciandomi, poi mi toccava... nelle parti intime... mi ha fatto appoggiare sul frigorifero... con i gomiti sul frigorifero". Quell'occasione vedeva il Deferito posizionato dietro la ragazzina che, come affermato, non aveva avuto precedenti esperienze dello "stesso tipo". Ad altre richieste del giudice che mirava a capire quale fosse la volontà rispetto a quegli atti, la stessa rispondeva "...gli volevo dire di smettere, però non l'ho fatto". Era stato l'istruttore a mettere la ragazza in quella posizione e ad averle, dopo, abbassato i pantaloni. La minore, alla richiesta di chiarimenti più specifici su che tipologia di rapporto potesse essere stato, rispondeva con un imbarazzo che trapela chiaramente alla sola lettura della trascrizione, che l'organo sessuale del Bevacqua era nel suo fondoschiena e con l'occasione aggiungeva "...come ho detto volevo dirgli di smetterla, però non l'ho fatto... perché mi stava facendo male". Dichiarava, altresì, che anche lei aveva avuto modo di toccare i genitali del Bevacqua perché questi "...mi prendeva la mano... (e la metteva) sulle sue parti intime". Aggiungeva poi di essersi confidata coi suoi amici - omissis -, - omissis - ed anche - omissis - ed, ancora, che "poi un pochettino mi sono allontanata...(i rapporti) sono tornati più o meno come prima... parlavamo di cavalli".

Proprio con riferimento a quanto detto ai suoi amici, inoltre, la minore chiariva che un giorno Bevacqua chiese loro di parlare "per dirgli che io mi ero inventata tutto... hanno fatto finta che gli credevano, poi però quando eravamo da soli hanno detto che credevano a me". In relazione ai messaggi intercorsi tra Bevacqua e la minore, non ritrovati sul cellulare della stessa perché eliminati, il Gip



chiedeva spiegazioni nel corso dell'incidente probatorio. Si trattava, in particolare, dei messaggi nei quali Bevacqua, venuto a sapere che la minore aveva parlato dei loro rapporti con i suoi amici del maneggio - omissis - e - omissis -, chiedeva alla stessa di cancellare la chat in cui lui le aveva chiesto di *"dire che avevo inventato tutto e anche lui diceva che avevo inventato tutto"* (cfr. pag. 31). Nel racconto della minore emergono anche telefonate, pur se poche, con l'istruttore. Solo una assumerebbe rilievo perché risalente al giorno in cui i genitori di - omissis - sarebbero andati dalla Vicepresidente, circostanza di cui - omissis - aveva messo al corrente Bevacqua. In merito lo stesso ebbe a dirle che *"comunque se tipo gli dicono qualcosa su di me che ci sono in giro voci... cioè smentisci"*.

Il racconto della minore, a domanda del giudice, proseguiva poi con riferimento all'incontro tra Antonio Bevacqua, - omissis - e - omissis -, circostanza nell'ambito della quale, come riferito dalla ragazza, l'istruttore ebbe a dire *"...che io mi ero inventata tutto, che io ho provato a baciarlo, però lui, cioè poi si è rifiutato, perché ero troppo piccola... poi che lo mettevo nei guai, che quello là era il suo lavoro unico, che poi, cioè giravano brutte voci sul mio conto, queste cose qua... se qualcuno poi vi chiede se è successo questo voi smentite"*.

Le domande del gip, poi, si sono indirizzate verso un altro tema, rilevante ai fini del decidere per quanto di seguito sarà specificato, e cioè l'episodio di fine gennaio in cui - omissis - avrebbe consumato un rapporto sessuale con - omissis -. Con precipuo riguardo all'atto, il giudice ha tenuto a comprendere la volontà della ragazza chiedendole nello specifico se *"questo rapporto era voluto... è stato un normale rapporto voluto... la differenza con il rapporto che mi hai raccontato del 6 gennaio quale è?"*. A dette domande la minore rispondeva che il rapporto con Bevacqua *"non volevo farlo, cioè non volevo"*. Nel prosieguo del racconto di - omissis -, poi, Antonio Bevacqua, venuto a sapere di quanto accaduto con - omissis -, avrebbe cercato nuovamente di approcciare con lei che, tuttavia, nell'occasione in cui si sarebbero dovuti incontrare, non ebbe a contattarlo.

Interrogata sul contenuto dei messaggi, talvolta contraddittori rispetto al dichiarato, - omissis - confessava di aver scritto delle bugie nei messaggi ma aggiungeva altresì, chiarendone definitivamente la portata, che il segreto tombale di cui lei stessa nei messaggi scriveva riguardava proprio Antonio Bevacqua perché *"era più grande... e poi se lo sapeva mamma lo denunciava"*, come effettivamente poi è accaduto.



Nel corso dell'incidente probatorio veniva anche ascoltata - omissis - , amica della persona offesa, minore anch'essa, che spiegava, con riguardo al rapporto con - omissis - ed in particolare alla freddezza che si evince dalla messaggistica da un certo punto in poi, che *"lei aveva iniziato a fare delle cose che a me comunque non piacevano e cercavo di farglielo capire in tutti modi, però lei invece di migliorare si può dire peggiorava sempre di più, quindi ho iniziato ad allontanarmi, per questo..."* facendo espresso cenno alle abitudini sessuali della minore, di cui era venuta a sapere dal confidente della minore stessa - omissis - . La ragazza non era tuttavia in grado di riferire se l'episodio del rapporto del 6 gennaio tra - omissis - e l'istruttore fosse avvenuto o meno contro la volontà della minore. Certamente sul rapporto non nutriva alcun dubbio e non riferiva circostanze in contraddizione con quanto detto dalla - omissis - a differenza, tuttavia, di quello che emergeva nel corso dell'esame sull'incontro tra gli amici di - omissis - e l'istruttore, rispetto al quale la - omissis - ebbe a raccontare essere stato organizzato dal Deferito, mentre la - omissis - lo rappresentava come una iniziativa propria e di - omissis . Proprio con riferimento all'incontro del 1° febbraio, tuttavia, la ragazza dichiarava, da un lato, che - omissis - aveva riferito di essersi inventata tutto ma dall'altro che *"- omissis - mi aveva detto comunque che la sorellina piccola di - omissis - li aveva visti"*, richiamando il fatto che - omissis - , sorella di - omissis - , aveva visto Bevacqua baciare la - omissis - .

La presenza di locali chiusi, nei quali in base al narrato della minore - omissis - si sarebbe consumato il rapporto del 6 gennaio, veniva confermata dalla - omissis - che parlava di una "casetta" dove *"..mangiavamo a volte, tipo restavamo lì, prendevamo la pizza, mangiavamo e poi dopo ricominciavamo a montare, tutto qua"*. Altro elemento rilevante nella deposizione della - omissis - riguarda l'esame della messaggistica tra la - omissis - e la - omissis - laddove parlano di quello che è accaduto con Bevacqua e dove, ad un certo punto, - omissis - scrive *"l'unico vero problema alla fine è tua sorella, perché gli altri non hanno prove"*. Proprio con riferimento alle confidenze fatte da - omissis - a - omissis , questa *"appena sono venuta a sapere questa cosa io ho mandato un messaggio ad Antonio Bevacqua, sia io che - omissis - volevamo parlare per vedere se era vero o comunque se era successo o non era successo... In quel momento volevamo sapere (sia lei sia - omissis -) se era vero o no, quindi abbiamo subito... Ho scritto io da parte di tutti e due"* e ribadiva che la circostanza per la quale lei sapesse quello che era accaduto non costituiva un problema, era difatti consapevole che il fatto era gravissimo e costituiva reato, ma non avrebbe detto



niente a nessuno pur se era altrettanto consapevole che il vero problema restava la sorellina di - omissis - che comunque aveva visto.

In sede di incidente probatorio è stato anche ascoltato il minore - omissis, il quale ha affermato che - omissis - gli aveva raccontato, in chat, di aver avuto dei rapporti "sessuali... con l'istruttore una volta o due è successo credo... sì, hanno fatto sesso, a me lei ha detto che hanno fatto sesso, non baciandosi...".
Emergeva, inoltre, che "abbiamo parlato un giorno, eravamo al maneggio, allora io, Antonio Bevacqua e - omissis - abbiamo parlato a - omissis -, e Antonio gli ha detto - tu mi porti in alto con le vittorie del maneggio, perché sei una ragazza abbastanza brava e mi dai ottimi risultati, e poi vai a dire cavolate in giro rovinandomi?". - omissis - affermava, altresì, di aver saputo da - omissis - che Bevacqua le aveva chiesto di far finta che non era accaduto nulla e confermava che - omissis -, la sorella minore di - omissis -, aveva visto - omissis - ed Antonio Bevacqua baciarsi. Dall'esame della messaggistica tra - omissis - e - omissis - emerge anche un messaggio dal contenuto "e gli dici che quella volta che ci siamo baciati non era vero" che Antonio Bevacqua aveva inviato a - omissis - e che questa inoltra a - omissis - che le aveva chiesto la prova della conversazione tra lei e Bevacqua.

Il 28 luglio 2020 la Procura della Repubblica di Castrovillari chiudeva le indagini contestando al Bevacqua:

"il delitto p.e.p. dagli artt. 61 n. 11), 81 e 609 quater, comma 1 n. 1), c.p., perchè, con più violazioni della medesima disposizione di legge, compiva in più occasioni atti sessuali con - omissis -, nata il - omissis - e, dunque, minore degli anni quattordici al momento del fatto. In particolare: - a partire dal mese di dicembre 2019, durante le vacanze natalizie, avvicinava, presso il Centro di equitazione, sito nell'Area urbana dell'ex Comune di Rossano, la minore infraquattordicenne - omissis - e, approfittando del fatto che gli altri frequentatori del centro fossero andati via, la baciava sulle labbra; - nei giorni successivi, alla fine di una lezione di equitazione, seguiva la persona offesa all'interno di una delle "casette" site nell'indicato Centro di equitazione e, in tale occasione, la induceva a compiere e a subire atti sessuali, intimandole di accarezzargli i genitali e palpeggiandole il seno, i glutei e i genitali, ripetendo i predetti atti sessuali in almeno altre quattro occasioni, sempre nei pressi del Centro di equitazione e sempre nei momenti in cui nel Centro di equitazione risultavano assenti gli altri frequentatori;



Federazione Italiana Sport Equestri

– in data 6/1/2020, all'interno di uno dei locali del Centro di equitazione, dopo avere palpeggiato la persona offesa nelle parti intime, la induceva ad avere un rapporto sessuale di tipo anale; nello specifico, dopo averle fatto poggiare i di lei gomiti su di un frigorifero di media misura, collocato all'interno dell'indicato locale, ed essersi avvicinato alla persona offesa, che le dava le spalle, la penetrava nel fondoschiena.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, avendo il Bevacqua violato l'affidamento in lui riposto dalla persona offesa per essere lo stesso il di lei istruttore di equitazione. In - omissis - , dal mese di dicembre 2019 sino al 6.1.2020”.

Su richiesta cautelare della Procura, il Tribunale Federale, in composizione diversa da quella odierna, applicava al Sig. Bevacqua la sospensione cautelare per 60 giorni in data 9 novembre 2020 ritenendo *“quanto al requisito del fumus boni iuris, da un esame necessariamente sommario della documentazione in atti si evidenzia che i fatti riferiti dai genitori della minore appaiono sufficientemente circostanziati nell'ambito della denuncia sporta dagli stessi all'AGO, come successivamente confermati dall'esame dell'atto, ex art. 415 bis, c.p.p., del 28 luglio 2020 con cui la Procura della Repubblica notificava al sig. Bevacqua avviso di conclusione indagini per il “delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11), 81 e 609 quater, comma 1 n. 1) c.p.(...)”, nonché dall'esame dell'estratto del verbale dell'udienza preliminare avanti al GUP in data 18 giugno 2020, durante la quale si è proceduto con l'incidente probatorio all'audizione della minore quale persona offesa;- quanto al requisito del periculum in mora, la Procura Federale ha evidenziato come sussista il fondato pericolo che il sig. Bevacqua, qualora le lezioni di equitazione nella propria struttura ed anche in altre siano esercitate a contatto con altri allievi minorenni, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi ed irreparabili”, ordinanza poi confermata in seguito all'audizione del deferito in data 12 novembre 2020.*

La Difesa del Deferito, con ampia memoria versata in atti il 25 maggio, asserisce che *“il famoso Ant potrebbe essere, anzi è, il minore - omissis - , con il quale la ragazza aveva avuto un rapporto sessuale; è emerso che nei luoghi, dove la minore dice essersi consumata la violenza (?), non era possibile compiere alcun atto sessuale, senza essere visti dagli altri e che il circolo era sempre molto frequentato da tanti ragazzi e genitori; è emerso che la ragazza si era vantata con altri ragazzi di aver avuto un rapporto sessuale con una persona adulta, in un periodo in cui manteneva con i coetanei, come detto, rapporti sopra le righe poco consoni, per come riferiscono gli stessi compagni ed amici; è emerso che i giorni in cui i ragazzi andavano a montare c'erano altri minori ed anche l'ultimo che accompagnavano i ragazzi al cavallo e poi restavano lì per tutto il tempo; è*



Federazione Italiana Sport Equestri

emerso che la ragazza ha fatto delle foto in posizioni poco consone che poi ha mandato ai compagni di classe; di contro la madre della minore ha dichiarato in sede di sommarie informazioni di non essere in possesso di documentazione sanitaria che attesti la violenza sessuale subita dalla figlia, dichiarando che, di comune accordo con il marito, hanno pensato di evitare di fare visite mediche per non traumatizzare la figlia...; è emerso che non è vero, cosa dichiarata degli unici testimoni, che il Bevacqua avrebbe convocato al circolo la - omissis - con i suoi due amici, - omissis - e - omissis - , per minacciarli e pretendere il silenzio sulla vicenda, ma che l'incontro era stato richiesto proprio dagli amici della - omissis - al fine di verificare le dichiarazioni e le confidenze fatte dalla minore... È fin troppo evidente, quindi, che non vi sia alcuna prova che, allo stato, possa far ipotizzare che il Bevacqua si sia macchiato di questo comportamento, anzi è emerso esattamente il contrario. Forse ci si trova di fronte ad una ragazza minore che, per dimostrare i coetanei la sua maturità sessuale e per farsi bella, si è spinta ad effettuare affermazioni che sono sfuggite dal controllo, provocando una ingiusta diffamazione nei confronti del Bevacqua”.

Alla luce delle risultanze probatorie per come evidenziate all'interno del fascicolo, generato dalla segnalazione e coincidenti con gli atti del procedimento penale, il Tribunale osserva quanto segue.

In via del tutto preliminare è necessario ribadire l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale nonché la oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, disciplinano il processo penale. Il che significa che se, da un lato, è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dal procedimento penale (in considerazione dei maggiori e più penetranti strumenti a disposizione del Giudice penale) è altrettanto vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare.

In secondo luogo, questo Tribunale ritiene che l'Organo Giudicante debba determinare il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d'indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme richiamate, e quindi realizzando un criterio superiore a quello della semplice probabilità richiesta nel procedimento sportivo per l'accertamento della responsabilità del tesserato-affiliato. Come da



orientamento giurisprudenziale consolidato delle sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016 e 34/2016), è necessario, infatti, fare ricorso al principio di valutazione probatoria previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, espressione della tesi della sufficienza di un grado di convincimento dell'Organo Giudicante fondato su un criterio che superi la mera valutazione della probabilità ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Le risultanze istruttorie a carico del Sig. Bevacqua inducono a ritenere sussistenti elementi gravi, idonei a fondare un giudizio di responsabilità dello stesso per il comportamento tenuto all'interno del circolo.

In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale ritiene che il procedimento debba essere definito sulla base di considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, devono concentrarsi sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende basare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez. I n. 8767/2011).

Tanto precisato, può osservarsi quanto segue.

L'impianto accusatorio, con riferimento sia al procedimento penale sia al procedimento disciplinare, si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle dei minori amici della stessa esaminati in sede di incidente probatorio. Fase, quest'ultima, che, dotata di ampio contraddittorio tra le parti, è in grado di fornire elementi probatori particolarmente pregnanti ed affidabili.

In relazione alle dichiarazioni della persona offesa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esse hanno piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la coerenza logica, anche ove manchino elementi esterni di riscontro (*ex plurimis* Cass. sentenza n. 7898/2019). Senza dubbio alcuno, tuttavia, le dichiarazioni della persona offesa devono essere valutate in maniera maggiormente cauta in considerazione dell'interesse di cui la stessa è portatrice. La valutazione deve essere più rigorosa ai fini del controllo dell'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni



di ogni testimone. Si tratta di contributi dichiarativi che devono risultare credibili oltrech  avere ad oggetto fatti di diretta cognizione. Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale la minore - *omissis* -, con riguardo a quanto dichiarato rispetto al rapporto con il Deferito, appare credibile nonostante le (fisiologiche) imprecisioni di emergenti dal raffronto delle sue propalazioni con quelle della - *omissis* - e di - *omissis* -. Ha raccontato particolari precisi e dettagli specifici, contestualizzando le vicende narrate nel tempo e nello spazio. Ha descritto in maniera particolareggiata l'abuso sessuale pi  grave subito, quello del 6 gennaio 2020, specificando numerose volte di aver provato dolore, di aver subito un atto non voluto.

Gli elementi sui quali i racconti non appaiono pienamente sintonici attengono a profili del tutto marginali che, in quanti tali, non inficiano la tenuta del racconto della persona offesa. Peraltro,   circostanza nota quella secondo la quale alcuni reati - come quello in esame - difficilmente vengono perpetrati alla presenza di testimoni. Per tali ragioni, la giurisprudenza si   sempre attestata sulla sufficienza del racconto della persona offesa, valorizzabile anche quando non sia del tutto riscontrata da ulteriori elementi, ben potendosi fare ricorso alla c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni.

Ne deriva che l'eventuale contrasto (a ben vedere pi  apparente che reale) tra il narrato della - *omissis* - e quello dei suoi due amici, non attingendo elementi decisivi (ossia quelli che riguardano i rapporti sessuali intercorsi con il sig. Bevacqua), risulta del tutto irrilevante.

Come irrilevante   l'accertamento sull'eventuale consenso della minore alle iniziative sessuali del Deferito.

La giovane et  della - *omissis* - rende l'argomento del tutto insignificante ai fini della presente decisione.

Di contro il Deferito, oltre ad offrire la propria disponibilit  all'audizione personale e a richiedere che venissero riascoltate le persone gi  esaminate in sede di incidente probatorio, null'altro offre.

- *omissis* -, nel corso dell'esame, si appalesa per quello che  : una ragazzina. Racconta ci  che ha vissuto, senza veli, pur se non manca di dimostrarsi imbarazzata rispetto alla descrizione di particolari situazioni. La ragazzina cerc  di nascondere qualcosa ai suoi genitori allorquando questi vennero contattati dalla dirigente scolastica. Il suo   un racconto che contiene certamente delle inesattezze le quali, ad avviso di questo Tribunale, sono anche conseguenza dello stress narrativo



cui è esposta una bambina chiamata a raccontare, davanti ad estranei, particolari oltremodo imbarazzanti.

La costante, ad ogni risposta, è che lei non avrebbe voluto avere il rapporto con Bevacqua, pur se non sempre ebbe a manifestare espressamente il proprio dissenso.

Tale ultima precisazione appare particolarmente rilevante per due ordini di ragioni.

Da un lato, dimostra lo stato psicologico in cui versava la minore, incapace di esprimere il proprio volere e dunque succube delle iniziative di una persona, decisamente più grande e che aveva un ruolo educativo-sportivo nella sua vita, che non è stata in grado di attivare e gestire i propri freni inibitori.

Da altro angolo visuale, ove la minore avesse avuto voluto accusare falsamente il sig. Bevacqua, certamente avrebbe avuto interesse ad aggravare la posizione di quest'ultimo, affermando di avergli espressamente manifestato il proprio dissenso e ciononostante di aver subito le sue azioni.

Inoltre, la stessa minore, mai è caduta in contraddizione nel corso del suo esame, con ciò confermando un giudizio positivo sulla sua intrinseca credibilità.

Valga una ulteriore considerazione sul comportamento della - *omissis*: ella, nonostante la giovanissima età, ammette di aver avuto rapporti ed approcci di tipo sessuale "voluti" con diverse persone. Avrebbe potuto dire la medesima cosa anche in relazione al rapporto con Bevacqua ma non lo fa.

Con riferimento al peso delle dichiarazioni della minore sull'incontro del 1° febbraio e sul contrasto emerso rispetto a quanto asserito dalla - *omissis* -, è appena il caso di osservare come - ai fini probatori - ciò che rileva è che esso si sia tenuto, risultando del tutto irrilevante l'accertamento su chi abbia assunto l'iniziativa di organizzarlo.

D'altra parte, la stessa - *omissis* - nonostante abbia esposto un giudizio certamente non lusinghiero su alcuni atteggiamenti della - *omissis* - afferma di non aver avuto dubbi sul fatto che il Bevacqua avesse avuto i citati approcci sessuali, tant'è che l'attenzione si spostò sulla necessità di tenerli nascosti.

Il racconto della - *omissis* -, dunque, conferma quanto rappresentato dai genitori segnalanti e, al netto delle indicate sfumature, consente di ritenere provato come il Deferito:



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- abbia attirato per diverse volte - o comunque abbia approfittato di circostanze favorevoli - la minore in posti e situazioni in cui sarebbero rimasti da soli e baciato la stessa (p. 12 del verbale);
 - abbia toccato il corpo della minore anche nelle “*parti intime*” (pp. 16 e 22 del verbale);
 - si sia fatto toccare dalla minore nelle parti intime (p. 24 del verbale);
 - abbia avuto un rapporto sessuale di tipo anale con la minore contro la volontà di quest’ultima e causandole dolore (pp. 16, 17, 18, 22 e 35 del verbale).

Il Tribunale, pertanto, ritiene provate le contestazioni mosse al Deferito.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l’art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

al **Sig. Antonio Bevacqua** la sanzione della radiazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giust. FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso, il giorno 10 luglio 2021

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti